

Il coinvolgimento della stabile organizzazione nelle prestazioni di servizi

di **Roberto Curcu**

Seminario di specializzazione

Accise e imposte indirette sulla produzione e sui consumi

Scopri di più

Nell'area delle **imposte dirette**, il termine “stabile organizzazione” è usato come **meccanismo chiave per allocare la tassazione tra varie giurisdizioni**; l'importanza di questo concetto nelle imposte dirette ed il fatto che alcuni Stati Membri qualificano la stabile organizzazione **per le imposte dirette**, anche come stabile organizzazione Iva e viceversa, ha **influenzato alcuni ragionamenti** effettuati sul **concetto di stabile organizzazione ai fini Iva**, ma questi due concetti, evidentemente, non sono gli stessi. Ulteriore **confusione è causata dal fatto che in molti Stati membri è usato lo stesso termine per designare i concetti di stabile organizzazione ai fini delle imposte dirette** (chiamata in inglese *permanent establishment*) **ed ai fini Iva** (chiamata *fixed establishment*).

Quanto riportato sopra è un riassunto – tradotto – delle **conclusioni di un incontro del VEG** (*VAT expert group*, cioè un gruppo di esperti Iva che si interfaccia con la Commissione Europea), con il quale questo gruppo chiede che, in seno alla Commissione, **si inizi a lavorare ad un documento** (ad esempio linee guida della Commissione) sul concetto di stabile organizzazione ai fini Iva, per evitare che – con interpretazioni errate – molti Stati membri si accaniscano **alla ricerca di contestazioni su comportamenti che** – in molti casi – anche se adottati in modo errato **non portano danno alle casse erariali**.

In particolare, **il concetto di stabile organizzazione**, ai fini Iva, ha **due impatti diversi**, a seconda che riguardi l'effettuazione di **cessioni di beni o di prestazioni di servizi**.

Nelle prestazioni di servizi, in particolare, **la presenza ed il coinvolgimento di una stabile organizzazione può cambiare il luogo di tassazione dell'operazione**. Infatti, nelle prestazioni di servizi generiche, il luogo di tassazione dell'operazione è ancorato **al luogo di stabilimento del committente** (nelle prestazioni B2B) o in quello del prestatore (in quelle B2C), dove tale luogo di stabilimento va individuato dove eventualmente c'è una stabile organizzazione, se tale stabile organizzazione è **“coinvolta” nell'operazione**.

In questo senso, nel [Regolamento n. 282/2011](#), il legislatore europeo si premura di dare dei

parametri per poter individuare quando una stabile organizzazione è il soggetto che presta un servizio, oppure il soggetto che lo riceve. Volendo fare un esempio, se un professionista **deve rendere una consulenza ad un soggetto austriaco** con stabile organizzazione in Italia, dovrà capire se tale servizio è acquistato dalla “sede” (ed in tale caso lo fatturerà senza Iva ai sensi dell’articolo 7-ter, in quanto il servizio è tassato in Austria) o se tale servizio è acquistato dalla stabile organizzazione, poiché in questo caso **dovrà fatturarlo con Iva**, in quanto il luogo di tassazione (stabilimento del committente, cioè della stabile organizzazione che è intervenuta nell’acquisto del servizio) **è in Italia.**

A contrario, su un **servizio B2C dove conta il luogo di stabilimento del prestatore**, bisogna capire **se il servizio lo rende “la sede” o la stabile organizzazione.** L’Agenzia delle entrate si è occupata di un caso simile nella risposta ad interpello n. 336/2023, precisando che, a proprio avviso, il prestatore di un **servizio di gestione di portafoglio** effettuato da un soggetto lussemburghese con **stabile organizzazione in Italia** dovesse essere individuato **nel Belpaese**, in quanto **la stabile organizzazione svolgeva attività di ricerca clienti e gestione del rapporto post-vendita.**

A parere di chi scrive, la risposta ad interpello sembra **sia fondata più su ragionamenti da imposte dirette**, che da Iva. Ai fini delle imposte dirette, il “coinvolgimento” della stabile organizzazione in attività pre e post-vendita, fa sorgere delle **fonti di reddito che sono tassabili in Italia**, sulla base di quello che è il **concetto di stabile organizzazione previsto ai fini delle imposte dirette, come delineato dall’OCSE** nel “commentario” alle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. Ma se – come detto – il concetto di stabile organizzazione ai fini Iva è differente da quello previsto ai fini delle imposte dirette, **la risposta avrebbe dovuto piuttosto essere argomentata con le argomentazioni che emergono dalle sentenze della Corte di Giustizia UE.** Ad esempio, in alcune cause emerge che **la stabile organizzazione si considera coinvolta nella prestazione di un servizio**, quando c’è **“una struttura idonea, sul piano del corredo umano e tecnico, a rendere possibili in modo autonomo le prestazioni di servizi”**; in sostanza, la mera esecuzione di funzioni di supporto non potrebbe portare a ritenere coinvolta la stabile organizzazione e **cambiare così il luogo di tassazione Iva di una operazione.**